

IL GIUDICE Letti gli atti e sciolta la riserva: rilevato che la natura cautelare dell'istanza di sospensione della delibera assembleare impugnata fa sì che su tale istanza il Giudice possa pronunciarsi anche in sede di udienza di prima comparizione e richiede l'accertamento del fumus boni iuris ed del periculum in mora (sulla natura cautelare dell'istanza cfr. Trib. di Napoli, 16.2.1993, in Arch. Locaz. 1993, p. 548 e Trib. ditola, 28.12.1994, in Giur. Di merito 1995, 705). ritenuto che (secondo quanto è ravvisabile nell'attuale stato della trattazione) i motivi dell'impugnazione, raffrontati alle difese del convenuto, non paiono sorretti dal necessario periculum in mora, non ravvisandosi un concreto ed irreparabile pregiudizio derivabile nelle more del giudizio in danno del ricorrente o del Condominio, nemmeno sotto il profilo di una compromissione delle possibilità di attuazione dell'eventuale provvedimento di accoglimento dell'impugnativa; ritenuto che l'assenza di periculum in mora rende irrilevante l'accertamento in ordine al fumus boni iuris, considerato che i due presupposti devono entrambi esistere ai fini della sospensione dell'efficacia della delibera; riservato, comunque, alla successiva trattazione ogni approfondimento in ordine alle domande ed eccezioni delle parti PER QUESTI MOTIVI rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare impugnata e rinvia per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 4.11.2005. Si comunichi alle parti. Avellino, primo marzo 2005